

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 20 GENNAIO 1999

N. 6

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTÉ PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1999, n. 2

“ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA (ARSAP)”

Pag. 422

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1999, n. 3

“NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317”

Pag. 428

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1999, n. 2

**“ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE
DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA
(ARSAP)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

(Istituzione dell’Agenzia)

1. Al fine di realizzare gli scopi e le finalità previsti dall’art. 11 dello Statuto, è istituita l’Agenzia regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ARSAP), con sede in Bari.

2. L’Agenzia è ente tecnico-operativo-strumentale della Regione e delle Autonomie locali per l’ammmodernamento, il potenziamento, la qualificazione delle strutture agricole e agro-alimentari e dei criteri di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonchè per lo sviluppo del territorio rurale.

3. L’Agenzia ha propria personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 2

(Finalità e compiti)

1. L’Agenzia concorre nell’assolvimento delle funzioni amministrative attribuite alla Regione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con specifico riferimento all’art. 66, comma 2, lett. a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dai relativi decreti attuativi e concorre con proprie proposte all’elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo e agro-industriale.

2. Nel quadro degli obiettivi e orientamenti delineati nel programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, degli orientamenti di programmazione regionale e degli indirizzi comunitari, l’Agenzia, con criteri di efficienza, economicità e professionalità, per il raggiungimento delle finalità previste, promuove progetti finalizzati miranti a:

a) promuovere, sostenere e indirizzare il processo di

filiera agro- alimentare e industriale di rilevanza regionale;

- b) favorire l’inserimento in rete di tutte quelle componenti associative agro-alimentari-industriali ritenute strategiche per settore e per area di produzione presenti sul territorio regionale;
- c) promuovere, sentite le università pugliesi e gli istituti di ricerca, d’intesa con l’Assessorato all’agricoltura e l’Assessorato alla formazione professionale, specifici corsi per dirigenti e tecnici del sistema agro-alimentare-industriale;
- d) promuovere, sentite le Camere di commercio, le organizzazioni professionali agricole, il sistema cooperativo e i consorzi di difesa, apposite iniziative per la certificazione della qualità dei prodotti.

3. L’Agenzia promuove altresì la costituzione dei Consorzi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari pugliesi e organizza, d’intesa con l’Istituto per il commercio estero (ICE), la partecipazione a mostre e manifestazioni per la promozione dei prodotti agro-alimentari pugliesi.

4. L’Agenzia, per lo svolgimento della sua attività, istituisce stabili rapporti con le università e con i criteri di ricerca anche internazionali, con i quali potrà, senza fine di lucro e con criteri di economicità, gestire aziende sperimentali, nonchè con l’ICE.

5. L’Agenzia ricerca e attiva i necessari meccanismi di finanziamento per assicurare risorse adeguate e continuità di flussi finanziari, con particolare riferimento a quelli dell’Unione europea.

6. L’Agenzia partecipa con le altre Regioni e/o enti di ricerca alla definizione e alla presentazione di progetti di interesse interregionale.

7. L’Agenzia, infine, con le risorse finanziarie previste da fondi di dotazione appositamente costituiti, esercita ogni altra competenza espressamente demandate dalla Regione, tra cui la redazione di piani e/o progetti straordinari per interventi correttivi o di conversione colturale in presenza di eventi imprevisti che possono pregiudicare irrimediabilmente cicli produttivi in atto sul territorio regionale.

8. L’Agenzia per l’espletamento delle sue attività potrà avvalersi della collaborazione di soggetti e organismi, sia di diritto privato che pubblico, da individuarsi con procedura concorsuale di valutazione dei progetti di esecuzione.

Art. 3

(Affidamento progetti finalizzati)

1. I progetti finalizzati di cui all’art. 2 saranno affidati, mediante prove concorsuali, a soggetti pubblici o privati che dimostreranno di poter realizzare gli interventi e raggiungere gli obiettivi previsti.

2. L’Agenzia svolgerà le funzioni di controllo, monitoraggio e collaudo dei progetti.

Art. 4

(Organi)

1. Sono organi dell’Agenzia:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

(Consiglio di amministrazione - Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale procede con votazioni separate alla elezione del Presidente e dei quattro membri del Consiglio di amministrazione, due dei quali in rappresentanza delle minoranze.

3. Il Presidente deve essere scelto tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza aventi capacità tecnica, amministrativa e manageriale nel settore agricolo, industriale, della ricerca e dell'innovazione.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza in materia economica, agricola, amministrativa e della ricerca.

5. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura e decadono comunque dall'incarico in coincidenza dell'elezione del nuovo Consiglio regionale. I rappresentanti nominati in qualità di Presidente e membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti per una sola volta.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore generale dell'ente, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

7. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene secondo le procedure di nomina.

Art. 6

(Competenze e riunioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Agenzia provvedendo fra l'altro:

- a) ad approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;
- c) a proporre l'organizzazione dell'Agenzia;
- d) a stabilire le materie da delegare al Presidente;
- e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

2. Le attribuzioni in materia di bilanci di previsione, di conti consuntivi, di piani e programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva e indelegabile del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, con un preavviso di almeno ventiquattro ore; in via straordinaria quando ne sia fatta

richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti, nel termine massimo di dieci giorni dalla richiesta.

4. Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale e/o dell'Assessore regionale all'agricoltura, nel termine massimo di cinque giorni dalla richiesta.

5. Le adunanze del Consiglio sono valide quando è presente la metà dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive, su segnalazione del Presidente, sono dichiarati decaduti dalla Giunta regionale e sono sostituiti dagli organi che li hanno nominati, secondo le procedure di cui all'art 5.

Art. 7

(Competenze del Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

2. Il Presidente ha facoltà di adottare, nelle materie delegate, provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

Art. 8

(Collegio dei revisori dei conti - Composizione, nomina)

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti separatamente, con voto limitato ad uno, dal Consiglio regionale, scelti dall'Albo ufficiale dei revisori dei conti.

2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso tra i membri effettivi.

3. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura. I componenti di detti collegi decadono comunque dall'incarico in coincidenza dell'elezione del nuovo Consiglio regionale e possono essere rieletti per una sola volta.

Art. 9

(Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, composto da membri iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legge 27 gennaio 1992, n. 88, esercita il controllo sull'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:

- a) esamina, esclusivamente sotto il profilo della le-

gittimità contabile e amministrativa, i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia, esprimendo pareri motivati;

b) esegue, almeno una volta ogni trimestre, la verifica di cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei revisori devono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti. Copia dei verbali è trasmessa, nei quindici giorni successivi, all'Assessore all'agricoltura, e all'Assessore al bilancio della Regione.

3. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia alla Giunta regionale.

4. Le determinazioni del Collegio dei revisori sono tempestivamente comunicate al Consiglio di amministrazione.

Art. 10

(Incompatibilità)

1. Non possono essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i consiglieri delle comunità montane, i componenti i comitati regionali di controllo, i dipendenti in servizio nella Regione e nell'Agenzia, i titolari e gli amministratori di società comunque costituite che risultano vincolate con l'Agenzia in forza di contratti d'opera, somministrazione di beni e/o servizi o di concessione, coloro che hanno obbligazioni pendenti con la Regione o con l'Agenzia o che, avendole avute, non le hanno estinte, coloro che si trovano legalmente in mora per debiti verso la Regione e/o l'Agenzia.

2. Non possono, altresì, essere nominati componenti degli organi dell'Agenzia coloro che versano in una delle ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità ad assumere l'incarico di consigliere regionale o di nomina regionale, di incapacità previste dal codice civile, nonché tutti coloro che si trovano in situazione di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi della normativa regionale.

3. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui all'art. 4 soggetti tra i quali sussista un vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado.

Art. 11

(Decadenza - Cessazione dagli incarichi)

1. Il sopravvenire nel corso dell'incarico o del mandato di cause di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica, salvo che, trattandosi di cause rimovibili, l'interessato non provveda, nel termine perentorio di giorni dieci dalla contestazione che gli è notificata dalla Giunta regionale, ad eliminarla.

2. La decadenza dalle cariche è dichiarata con de-

creto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera del Consiglio regionale.

3. La decadenza è, altresì, dichiarata per i componenti del Collegio dei revisori in caso di mancata partecipazione per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo senza giustificato motivo o nel caso di perdita, anche temporanea, dei requisiti previsti per la nomina.

4. Le dimissioni dalle cariche devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Presidente della Giunta regionale e hanno efficacia dalla data della loro accettazione.

5. In caso di dimissioni del Consiglio di amministrazione, le funzioni, limitate alla sola amministrazione ordinaria, sono esercitate dal Direttore generale fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ovvero di un Commissario straordinario nominato, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dalla Giunta regionale.

Art. 12

(Indennità ai componenti gli organi)

1. Al Presidente, ai consiglieri di amministrazione e ai Revisori dei conti competono le indennità di carica e il rimborso delle spese.

2. Al Presidente viene attribuita l'indennità di carica pari al 60% di quella percepita dai Consiglieri regionali. Ai componenti del Consiglio di amministrazione viene attribuita l'indennità pari al 50% di quella stabilita per il Presidente.

3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari a quello attribuito ai componenti del Consiglio di amministrazione. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari al 40% di quello attribuito al Presidente del Consiglio di amministrazione.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti del Collegio dei revisori che, per ragioni connesse alla carica, si recano in sede diversa da quella ufficiale spetta l'indennità di missione così come prevista per i funzionari dello Stato.

5. Ai componenti gli organi che risiedono in Comune diverso da quello della sede compete la medesima indennità prevista al comma 4 limitatamente alle giornate di partecipazione alle riunioni degli organi stessi.

6. Le indennità di cui al comma 1, in caso di decadenza, dimissioni o sostituzioni, si riducono proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.

7. Per ogni assenza dalle riunioni, non giustificata da motivi di salute, è operata sulla indennità una ritenuta di lire 100 mila (centomila).

Art. 13

(Comitato tecnico-scientifico - Composizione e nomina)

1. Il Comitato tecnico scientifico è formato da undici membri, eletti dal Consiglio regionale con voto li-

mitato a due preferenze ed è composto così come segue:

- a) due docenti universitari di ruolo scelti tra terne proposte dalle Facoltà di scienze agrarie operanti in Puglia;
- b) due docenti universitari di ruolo scelti tra terne proposte dalle Facoltà di economia e commercio operanti in Puglia;
- c) un ricercatore di scienze agrarie ed economiche scelto da una terna proposta dal Consiglio Nazionale per la Ricerca (CNR);
- d) un esperto in gestione aziendale;
- e) un rappresentante del mondo della cooperazione segnalato dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e regionale. In difetto provvederà il Consiglio regionale, tenendo conto del grado di rappresentanza delle stesse sul piano regionale;
- f) un rappresentante dell'imprenditoria agricola segnalato dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e regionale. In difetto provvederà il Consiglio regionale, tenendo conto del grado di rappresentanza delle stesse sul piano regionale;
- g) un rappresentante dell'imprenditoria agro-industriale segnalato dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale e regionale, in difetto provvederà il Consiglio regionale, tenendo conto del grado di rappresentanza delle stesse sul piano regionale;
- h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;
- i) un rappresentante degli istituti sperimentali di ricerca del Ministero per le Politiche Agricole (MIPA).

2. Il Comitato tecnico-scientifico nell'adunanza di insediamento elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione nonchè alla direzione delle riunioni e alla organizzazione delle attività.

Art. 14

(Comitato tecnico-scientifico - Funzionamento)

1. Il Comitato tecnico-scientifico collabora nel definire gli obiettivi dell'attività dell'Agenzia, e in particolare:

- a) formula proposte e programmi finalizzati al conseguimento delle finalità e dei compiti di cui all'art. 2;
- b) esprime il proprio parere sul programma annuale;
- c) esprime pareri su tutti gli atti che intende sottoporre al Consiglio di amministrazione ed elabora, su richiesta del medesimo, studi o proposte per specifici programmi di attività.

2. I pareri e le proposte espressi dal Comitato sono trasmessi al Consiglio di amministrazione e all'Assessore all'agricoltura.

3. Ai lavori può partecipare il Presidente del Consi-

glio di Amministrazione o un dirigente delegato.

4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale che lo ha nominato.

5. Ai componenti il Comitato tecnico-scientifico è corrisposto un gettone di presenza nella misura fissata all'atto della loro nomina, oltre l'indennità di missione per i residenti fuori sede, per i giorni di adunanza, così come previsto per i dirigenti della Regione.

Art. 15

(Programma annuale di attività)

1. Il programma pluriennale contiene le linee generali di attività, gli obiettivi di medio periodo e individua gli strumenti e le strutture specialistiche necessarie allo svolgimento dell'attività stessa.

2. Il programma annuale individua le attività da svolgere nel corso dell'esercizio annuale e poliennale in armonia con le previsioni del bilancio regionale, indica i settori di intervento prioritari, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni di spesa e i mezzi per attuarla, nonchè gli strumenti per la verifica dei risultati.

3. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione predispone e trasmette alla Giunta regionale il progetto di programma annuale di attività con i relativi pareri del Collegio dei revisori e del Comitato tecnico scientifico.

4. La Giunta regionale, sentite le Commissioni Bilancio e Agricoltura, approva il programma annuale di attività e il bilancio preventivo entro il 30 dicembre. Ove le Commissioni non provvedano entro il 30 novembre a esprimerli, i loro pareri si intendono favorevolmente acquisiti.

5. Qualora in sede di approvazione della legge regionale di bilancio dovessero essere modificate le dotazioni finanziarie assegnate all'Agenzia, il Consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi provvede all'assestamento di bilancio, che sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva.

6. Le variazioni di bilancio e lo storno di fondi hanno efficacia solo se approvati dalla Giunta regionale.

7. Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Consiglio di amministrazione redige e trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, il conto consuntivo.

8. Il conto consuntivo dell'Agenzia è definitivamente approvato dal Consiglio regionale prima dell'approvazione del conto consuntivo della Regione.

Art. 16

(Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia)

1. Oltre i controlli sul programma annuale di attività, sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e sulla dotazione organica previsti dalla presente legge, sono altresì soggetti a controllo gli atti dell'Agenzia riguardanti:

- a) il contratto di tesoreria;

- b) le locazioni di durata ultranovennale;
- c) le transazioni;
- d) il conferimento di incarichi di progettazione, le consulenze e l'affidamento di servizi e prestazioni riguardanti attività dell'Agenzia, nonché le relative convenzioni;
- e) i regolamenti;
- f) i diritti reali e le partecipazioni.

2. I controlli sugli atti di cui alle lett. da a) a f) del comma 1 sono esercitati dalla Giunta regionale.

3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, la Giunta regionale non manifesta, con apposito atto deliberativo, la propria opposizione. Ove la Giunta regionale nel predetto termine richieda chiarimenti, le delibere diventano esecutive il ventunesimo giorno successivo alla trasmissione dei chiarimenti, sempre che non vi sia l'opposizione della Giunta regionale.

4. Le deliberazioni di cui alla lett. f) del comma 1 diventano esecutive solo se espressamente approvate dalla Giunta regionale.

5. I provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale adottati in sede di controllo sono definitivi.

6. Tutti gli atti di controllo sono esercitati con atti amministrativi non soggetti a controllo.

Art. 17

(Controllo ispettivo e sostitutivo)

1. La Giunta regionale, attraverso l'Assessore all'agricoltura, può in ogni momento disporre controlli per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia.

2. Nel caso di mancata adozione degli atti dovuti, la Giunta regionale invita ad adottarli, fissando il termine.

3. Nel caso in cui non provveda ad adottare l'atto dovuto nel termine fissatogli dalla Giunta ovvero nel caso in cui vengano accertate gravi irregolarità o inadempienze, reiterate violazioni di disposizioni normative e regolamenti, di prescrizioni programmatiche, di atti di indirizzo, la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario, per il disbrigo degli affari correnti e per non più sessanta giorni, contestualmente proponendone al Consiglio la revoca.

4. Ove il Consiglio regionale deliberi la revoca del Consiglio di amministrazione, il Commissario straordinario provvederà al disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 18

(Esercizio finanziario - Bilancio - Contabilità)

1. La gestione economica e finanziaria dell'Agenzia è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità della Regione.

2. Nelle more dell'approvazione del bilancio di pre-

visione, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

3. L'esercizio finanziario dell'Agenzia si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di Tesoreria dell'Agenzia è affidato per un periodo triennale ad un istituto di credito scelto a seguito di apposita gara.

Art. 19

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale dell'Agenzia viene nominato con delibera del Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale viene nominato con contratto a termine, rinnovabile, e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'Agenzia o della Regione.

3. Il trattamento economico e lo stato giuridico del Direttore generale, a cui viene assegnata anche l'attività di ordinamento, è regolato dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti regionali del livello più elevato della Regione.

Art. 20

(Organizzazione dell'Agenzia - Dotazione organica del personale)

1. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia viene proposta dal Consiglio di amministrazione alla Giunta regionale, sulla base delle necessità determinate dalle attività previste dai piani pluriennali e annuali. Tale determinazione viene approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi generali, dei criteri e delle procedure stabilite dagli artt. 5, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Il contingente necessario di cui al presente articolo viene individuato esclusivamente fra il personale regionale.

2. Nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, l'organizzazione dell'Agenzia e la relativa individuazione dei profili professionali sono disciplinate con delibera della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi generali, dei criteri e delle procedure stabiliti dagli artt. 5, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con la medesima delibera si provvede a:

- a) fissare le modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia;
- b) determinare la nuova pianta organica in rapporto alla rilevazione dei carichi di lavoro e ai compiti affidati all'Agenzia, secondo le procedure previste dalle norme vigenti;
- c) individuare e ripartire le specifiche competenze funzionali fra la struttura centrale e le sezioni periferiche;
- d) determinare il contingente del personale della

struttura centrale, nonchè quello relativo a ciascuna struttura periferica, distinto per qualifica funzionale e profilo professionale;

e) fissare i criteri per il reclutamento del personale sulla base della normativa vigente.

4. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione Puglia, così come disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 21 (Risorse finanziarie)

1. L'attività istituzionale dell'Agenzia è assicurata mediante:

- a) il fondo di dotazione annuale della Regione per le spese generali di funzionamento, quantificato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari;
- b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche e/o giuridiche private;
- c) le entrate rivenienti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di altra provenienza per l'eser-

cizio delle attività istituzionali o per la partecipazione a specifici progetti;

d) i proventi dei servizi e delle attività di istituto;

e) i fondi di dotazione per specifiche attività connesse alla Regione.

Art. 22 (Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 21, lett. a), si farà fronte, a decorrere dal 1999, mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente a oggetto "Fondo di dotazione annuale per le spese generali di funzionamento dell'Agenzia regionale di sviluppo della Puglia (ARSAP)", il cui stanziamento sarà annualmente determinato con la legge di bilancio.

Art. 23 (Abrogazione)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con la stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 gennaio 1999

DISTASO

N O T E

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

Lo statuto della Regione Puglia è stato approvato con la L. 22 maggio 1971, n. 349. L'art. 11 così dispone:

Art. 11

La Regione adegua i mezzi dell'attività programmatrice in agricoltura al fine di realizzare nelle campagne, secondo lo spirito dell'articolo 44 della Costituzione, equi rapporti sociali, livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli degli altri settori produttivi;

- assicura, in concorso con le altre Regioni, la rilevazione e l'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e per gli usi civili nelle campagne;

- stabilisce gli indirizzi e gli interventi nelle infrastrutture, con particolare riguardo alla viabilità rurale;

- agevola lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, riconoscendo il lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice;

- cura il rinnovamento delle strutture produttive;

- promuove la qualificazione professionale degli addetti;

- incentiva e coordina la sperimentazione agraria;

- interviene con adeguate misure per l'incremento delle attività, svolte in forme associative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territorio, in relazione alle caratteristiche delle singole zone anche di intesa con le altre Regioni;

- adotta iniziative ed interviene con mezzi adeguati per sostenere

la zootecnia;

- tutela ed incrementa il patrimonio forestale;

- assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane.

La Regione favorisce, con interventi diretti, iniziative atte a valorizzare il settore della pesca nelle acque interne;

disciplina la caccia anche al fine di tutelare il patrimonio faunistico.

Note all'art. 2

Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" è pubblicato nella Gazz. uff. n. 234 del 29-8-1977.

L'art. 66 individua le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste delegate alle Regioni; la lett. a) del comma 2 così dispone:

Art. 66

1. omissis.

2. Le funzioni predette comprendono anche:

a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e foreste;

omissis.

- La L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazz. uff. n. 63 S.O. del 17-03-1997.

Note all'art. 9

- Il riferimento normativo deve intendersi al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva n. 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate dei controlli di legge

dei documenti contabili" pubblicato nella gazz. uff. n. 37 S.O. del 14-02-1992.

Nota all'art. 10

- La L. 18 gennaio 1992, n. 16 "Norme in materia di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali" è pubblicata nella gazz. uff. n. 17 del 22-01-1992.

Note all'art. 20

- Il DLgs. 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" pubblicato nella gazz. uff. n. 30 S.O. del 06-02-1993. Il decreto è stato integrato e modificato in maniera pervasiva della L. 59/97 e dei provvedimenti emanati in attuazione della stessa: DLgs 396/97, 80/98, 387/98.

- L'art. 5 e l'art. 30, del DLgs 29/93 sono stati abrogati dell'art. 43 del DLgs 80/98.

- Si riporta il testo dell'art. 31 del DLgs 29/93 così come modificato dal DLgs 470/93:

Art. 31

Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigente, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b);

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo 1 del

presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione nei provveditori agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta.

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1999, n. 3

"NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina gli adempimenti e gli interventi regionali indicati dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e successive modificazioni.

Art. 2

(Progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio regionale)

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con le priorità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo, in attuazione degli adempimenti richiesti dall'art. 21, comma 3, della legge n. 317 del 1991 e sulla base delle norme di attuazione determinate con decreto del Ministero dell'industria ai sensi dell'art. 22, comma 5, approva annualmente, su proposta della Giunta, un progetto-programma di sviluppo delle iniziative da attuarsi dai consorzi, società consortili, anche miste, e dai centri per l'innovazione di cui agli artt. 17, 18, 23, 27 e 34 della medesima legge per la realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 19 e 27.

2. Il progetto-programma di cui al comma 1 è predisposto e attuato secondo le procedure indicate dagli artt. 21, 22 e 27 della legge n. 317 del 1991 e dalle norme di attuazione degli stessi determinate dal Ministero dell'industria. Qualora si renda necessario per una efficace predisposizione e attuazione del program-

ma, la Giunta regionale può determinare ulteriori disposizioni procedurali di carattere integrativo.

Art. 3
(Distretti industriali)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua i distretti industriali di cui all'art. 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991 sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento indicati nel decreto del Ministero dell'industria di cui all'art. 36, comma 2, della stessa legge e in coerenza con le prio-

rità territoriali, settoriali e tipologiche indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, commi 3, 4 e 5 della legge n. 317 del 1991, entro sessanta giorni:

- a) determina i criteri di priorità degli interventi innovativi concernenti più imprese, da attuarsi nei distretti industriali;
- b) approva i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale;
- c) concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le modalità stabiliti dalla stessa Giunta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 gennaio 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

- La L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" è pubblicata nella gazz. uff. n. 237 S.O. del 09-10-1991.

Si riporta il testo degli artt. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 27 - 34 e 36:

Art. 17
Soggetti beneficiari

1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.

Art. 18
Composizione dei consorzi e delle società consortili

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 19
Oggetto dell'attività

1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:

- a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'articolo 6;
- b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
- c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorzati;
- d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;
- g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
- i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
- l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;
- n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;
- o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
- p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
- q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

Art. 20
Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

Art. 21

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla regione competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere pluriennale, chiedendo l'ammissione degli interventi del fondo di cui all'articolo 43, comma 1. Il programma deve indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che è fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo.

5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 10 novembre 1992, n. 427 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 21, nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse.

6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.

7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.

8. I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale da consorzi e società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di relazione dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5.

Art. 22

Ammontare del contributo e liquidazione

1. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso,

entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'Istituto finanziatore.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.

6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993.

Art. 23

Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240

1. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori".

Art. 27

Società consortili miste

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le Società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

3. Al punto 4° dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (22), le parole: "sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse.

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.

7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;

c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;

d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (23), e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.

Art. 34

Criteri per l'innovazione

1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.

2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.

Art. 36

Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale

1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.

2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento.

3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.

4. I consorzi di sviluppo industria, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale, art. così integrato del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 11.

